



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITA' DIGITALE

Avviso nr. 17 v. 2.0

Rilascio identità digitale a soggetti sprovvisti di Tessera Sanitaria

Il gestore dell'identità digitale verifica la corrispondenza del numero di identificazione della Tessera Sanitaria ai dati anagrafici utilizzando i sistemi oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM 24 ottobre 2014.

Il Gestore dell'identità può rilasciare l'identità digitale applicando quanto previsto per gli italiani residenti all'estero dall'Avviso n.7 v. 3 del 2025 anche ai soggetti residenti in Italia sprovvisti di Tessera sanitaria.

In generale, nelle modalità di rilascio dell'identità digitale SPID diverse dall'audio-video assistito o non assistito da un operatore, il Gestore dell'identità digitale può proporre ad AGID, nell'ambito dell'aggiornamento della documentazione, una verifica alternativa del codice fiscale, che consenta il "rafforzamento del livello di attendibilità" del detto attributo, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (quale ad es. la verifica del codice fiscale mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate).

In mancanza delle suddette verifiche, il Gestore può rilasciare un'identità digitale SPID al massimo di livello 2, limitata esclusivamente al solo utilizzo in ambito nazionale.

È responsabilità dei Gestori adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per limitare le dette identità al livello 2 di SPID e ad un utilizzo in ambito nazionale.

Il Dirigente Area Qualificazione, Regolazione, Identità e Portafoglio Digitale

Chiara Basile

Chiara Basile